

(N. 323)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BUONOCORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1949

Conferimento del grado di commissario di pubblica sicurezza ad idonei nel concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto in data 21 agosto 1946 fu indetto un concorso per merito distinto a sette posti di commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 8°) per i commissari aggiunti e vice commissari con sei anni di servizio.

In base ai risultati delle prove scritte ed orali quattro funzionari furono vincitori ed altri conseguirono la idoneità.

Posteriormente, con decreto 1° agosto 1947, fu indetto un esame di idoneità per le predette categorie di funzionari che avessero compiuto otto anni di servizio; ma di esso non potettero

giovarsi quelli che si erano cimentati al concorso per merito distinto, non avendo maturato, al 1° agosto 1947, l'anzianità prescritta dall'articolo 2 del regio-decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Essi, pertanto, pur avendo ottenuto l'idoneità, sono rimasti esclusi dalla graduatoria finale formata in base ai risultati di cui sopra.

Mosso da evidenti ragioni di equità e di giustizia che consigliano un provvedimento di deroga alla legge attuale, io ho l'onore di proporre il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli idonei dell'esame di concorso per merito distinto al grado di Commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 8°), che non furono inclusi nella graduatoria unica dei candidati approvati nell'esame di idoneità indetto con decreto 1° agosto 1947 per non aver compiuto in tale data gli otto anni di servizio prescritti dall'articolo 2 del regio-decreto 20 novembre 1930, n. 1482, può essere conferito il grado di Commissario di pubblica sicurezza, sempre quando abbiano compiuto l'anzidetto periodo di servizio.

Tali funzionari prenderanno posto in ruolo subito dopo l'ultimo promosso della graduatoria unica sopracitata.